

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1216

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE, MAGLIOCCHETTI, MEDURI,
MININNI-JANNUZZI, MOLTISANTI, SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1993

Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella
liquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta ai
pubblici dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. - L'indennità integrativa speciale venne istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324. Essa, all'epoca, aveva lo scopo di sovvenire alle esigenze dei pubblici dipendenti, che vedevano pesantemente penalizzate le loro retribuzioni dall'incalzare dell'inflazione.

Si trattava di una corresponsione «a sanatoria» nettamente distinta, anzi separata, da quanto concerneva lo stipendio propriamente detto.

Successivamente ha però mutato la sua funzione. Non è stata più considerata come un qualcosa di contingente ed ha assunto la stessa funzione remunerativa dello stipendio. Anche il fatto stesso del suo ammontare, che, con il trascorrere degli anni, in una larga parte dei casi, era divenuto superiore a quello dello stipendio, ne qualificava la natura come eminentemente retributiva.

Frattanto, nella nostra legislazione, si assisteva ad una contrapposizione di norme. Mentre per i dipendenti degli enti locali (legge 26 luglio 1965, n. 965) questa speciale indennità diventava una voce della normale retribuzione; mentre la legge 6 dicembre 1971, n. 1053, imponeva l'applicazione delle aliquote contributive per l'assistenza sanitaria a tutte le competenze percepite dal personale statale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale; mentre per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali «tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da comprendere l'intero importo dell'indennità integrativa speciale» (articolo 19 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485), per i dipendenti dello Stato l'indennità integrativa speciale manteneva, e conserva tutt'oggi, la sua originaria e ormai anacronistica caratterizzazione.

Ovviamente, dagli esempi che abbiamo citato non soltanto appare, ma si consolida, una nuova e diversa qualificazione della indennità integrativa speciale. La stessa Corte costituzionale nella sua sentenza n. 220 dell'11-25 febbraio 1988, oltre a cogliere la realtà di questo sviluppo evolutivo, lo ha fatto anche proprio, tanto da scrivere, tra le considerazioni in diritto, che «È auspicabile che questa linea di tendenza si consolidi, con la progressiva inclusione nello stipendio dell'intera indennità integrativa maturatasi, così da evitare la discrasia ora esistente tra retribuzione complessiva dei dipendenti statali e retribuzione utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita».

E sentendo tutta la chiarezza giuridica della nuova, irreversibile funzione della indennità integrativa speciale, la Corte costituzionale chiama in causa lo stesso Parlamento affermando che «appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico...» e che «il sistema già soffre di sperequazioni sostanziali, che toccano le diverse categorie».

Ed infine, meditatamente, conclude: «L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello spezzettamento normativo, conseguente ad interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della normativa, che, sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di illegittimità della normazione complessiva».

Onorevoli senatori, i motivi tecnico-giuridici per cui abbiamo presentato questo disegno di legge sono estremamente chiari e pertanto lo affidiamo, per l'approvazione, alla vostra sensibilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tra le voci che concorrono alla formazione della base contributiva per il calcolo dell'indennità di buonuscita previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, è inserita l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai corrispondenti ordinamenti previdenziali del personale dello Stato, delle aziende autonome, delle Ferrovie dello Stato Spa e degli enti pubblici non economici.

Art. 3.

1. L'indennità integrativa speciale applicabile al momento della cessazione dal servizio del personale di cui agli articoli 1 e 2 è ricompresa ai fini del calcolo delle indennità di buonuscita definitivamente riscosse nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. La riliquidazione ha luogo d'ufficio.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il maggiore gettito contributivo derivante dall'aumento di un punto percentuale sulle ritenute in conto entrate Tesoro, di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e sulle

ritenute per il fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato Spa, di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 211 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dall'articolo 21 della citata legge n. 177 del 1976.